
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

I

Art. 1 lett. a, b - d, f, h, o

- a. *Consumatore finale:* cliente che acquista energia elettrica per proprio uso. Esula da tale uso il prelievo di elettricità per il fabbisogno proprio da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;

b - d.

Abrogate

- f. *Energie rinnovabili:* forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica, energia da biomassa e da scorie di biomassa;
- h. *Abbinamento forza-calore:* simultanea utilizzazione di forza e calore derivanti dal processo di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, pile a combustibile e altri impianti termici;
- o. *Impianto ibrido:* impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;

Art. 1d **Prova dell'origine**

¹ Chi produce elettricità e la immette in rete ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge, fornisce elettricità ai sensi dell'articolo 7b della legge o esporta elettricità deve far rilevare l'elettricità prodotta e immessa in rete da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore e fargli rilasciare una prova dell'origine.

² Gli organismi di valutazione della conformità rilasciano una prova concernente:

- a. la quantità di elettricità prodotta;
- b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità;
- c. il periodo e il luogo di produzione.

¹ RS 730.01

³ La prova di origine per l'elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge non è commerciabile. La prova non può essere ceduta.

⁴ La prova deve essere cancellata al momento dell'uso.

⁵ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può precisare i requisiti della prova ai sensi del capoverso 1. Può stabilire requisiti supplementari per parificare la prova alle norme internazionali.

⁶ La prova di cui al capoverso 1 può essere utilizzata per adempiere l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 1b.

Art. 1f Obbligo di notifica

I gestori di rete sulle cui reti viene immessa elettricità generata da energie rinnovabili ai sensi degli articoli 7a, 7b e 28a della legge devono fornire all'organismo di rilascio della garanzia di origine le indicazioni necessarie per la gestione della banca dati delle garanzie.

Capitolo 2: Condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 della legge

Art. 2 Esigenze generali

¹ I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge e i gestori di rete o il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (p. es. i costi di raccordo, la retribuzione).

² Le condizioni di raccordo non devono discriminare i produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge rispetto agli utenti senza propri impianti di produzione.

³ La retribuzione per il prelievo di elettricità è concessa quando l'elettricità è stata immessa fisicamente in rete.

⁴ L'elettricità immessa deve essere rilevata con uno strumento di misura tarato. I costi relativi agli strumenti di misura e alla preparazione dei dati delle misurazioni sono a carico dei produttori.

⁵ I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare effetti perturbatori nella rete.

⁶ Se le condizioni ai sensi del capoverso 5 sono soddisfatte, il gestore della rete del punto di immissione più vicino è tenuto a raccordare alla rete gli impianti dei produttori di cui all'articolo 7 della legge a tale punto di immissione in modo da permettere l'immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle condotte di raccordo a tal fine necessarie fino al punto di immissione dello stesso livello di tensione sono a carico del produttore, quelli per il necessario rafforzamento della rete fanno invece parte delle prestazioni di servizio relative al sistema ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 OAEI.

Art. 2a Energia prodotta periodicamente e impiego del calore prodotto a partire dalle energie rinnovabili

¹ L'elettricità prodotta a partire da energie fossili ai sensi dell'articolo 7 della legge si considera prodotta periodicamente se la quantità di energia, il periodo e la durata dell'immissione sono definiti in un contratto tra il gestore di rete interessato e il produttore dell'energia.

² I requisiti minimi applicabili agli impianti gestiti con energie rinnovabili per quanto riguarda il coefficiente di sfruttamento del calore sono definiti nelle appendici 1.1 a 1.5.

³ Gli impianti ibridi devono soddisfare i requisiti minimi relativi a tutti i vettori energetici.

Art. 2b Prezzi d'acquisto orientati al mercato

¹ La retribuzione a prezzi di mercato è in funzione dei costi che il produttore ai sensi dell'articolo 7 della legge avrebbe dovuto consentire per acquistare energia equivalente.

² Le prestazioni di servizio richieste dal sistema devono essere indennizzate dal produttore ai sensi dell'articolo 7 della legge (in particolare la regolazione della rete, incluso l'adeguamento al consumo). I costi evitati dal gestore di rete grazie all'immissione di bassa o media tensione devono essere aggiunti alla remunerazione dovuta.

Art. 2c Centrali idroelettriche

Il limite di prestazione di 10 MW, previsto all'articolo 7 capoverso 1 della legge per le centrali idroelettriche, si riferisce alla prestazione lorda. Per il calcolo è applicabile l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche².

Art. 2d Centrali a gas

L'energia elettrica prodotta a partire da gas fossile deve essere ritirata e retribuita se il calore generato simultaneamente viene interamente recuperato.

Art. 2e Commissione

¹ Il Dipartimento nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e dei produttori.

² Essa consiglia l'Ufficio federale sulle questioni concernenti le condizioni di raccordo. Il Dipartimento disciplina i particolari.

² RS 721.80

Capitolo 2a: Condizioni di raccordo per l'energia generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge

Sezione 1: Disposizioni generali, nuovi impianti

Art. 3 Disposizioni di carattere generale

Le esigenze generali, la definizione del limite di prestazione per le centrali idroelettriche e le disposizioni sui compiti della Commissione di cui agli articoli 2, 2c e 2e si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge.

Art. 3a Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato se:

- a. i nuovi investimenti corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per la realizzazione di un nuovo impianto, in futuro viene prodotta almeno altrettanta elettricità e se sono trascorsi i due terzi del periodo di ammortamento in base alle appendici 1.1 a 1.5; sono computabili gli investimenti degli ultimi cinque anni a contare dalla messa in esercizio; oppure
- b. la produzione di elettricità secondo i requisiti definiti alle appendici 1.1 - 1.5 aumenta.

Sezione 2: Rimunerazione, plusvalore ecologico, progressione, procedura

Art. 3b Prezzi di costo di impianti di riferimento

¹ I prezzi di costo e la remunerazione si calcolano in base alle appendici 1.1 a 1.5.

² Viene remunerata l'elettricità misurata nel punto di immissione.

³ L'anno di costruzione è l'anno dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto.

⁴ La tecnologia più efficiente è quella che oltre alla massima efficienza tiene conto nel migliore dei modi anche dell'utilizzazione sostenibile delle materie prime (biomassa, materiali per la realizzazione dell'impianto).

⁵ Per gli impianti ibridi, la remunerazione si calcola in base ai prezzi dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente ai rispettivi contenuti energetici.

Art. 3c Indennizzo del plusvalore ecologico

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la remunerazione in base all'articolo 7a capoverso 2 della legge.

Art. 3d Riduzione annua e durata della remunerazione

¹ La riduzione annua della remunerazione per i nuovi impianti si calcola in base alle appendici 1.1 a 1.5.

² La durata della remunerazione si calcola in funzione della durata dell'ammortamento dell'impianto di riferimento in base alle appendici 1.1 a 1.5.

Art. 3e Adeguamento della remunerazione

Al più tardi entro cinque anni, il Dipartimento adegua il calcolo del prezzo di costo e della remunerazione in base alle appendici 1.1 a 1.5 tenendo conto in particolare dell'evoluzione dei prezzi delle fonti di energia primaria (biomassa, scorie da biomassa), dell'evoluzione dei canoni per i diritti d'acqua, dell'andamento del mercato dei capitali e, per gli impianti ad abbinamento forza-calore, dei prezzi dell'energia per il riscaldamento.

Art. 3f Progressione periodica per gli impianti fotovoltaici

¹ L'Ufficio federale stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo da permettere un continuo sviluppo della progressione. A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi rivendicabili per le quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi in base all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge.

² Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza tra i costi specifici medi dei nuovi impianti e il prezzo dell'elettricità sul mercato.

³ Il prezzo dell'elettricità sul mercato è definito in base all'articolo 3h capoverso 2.

Art. 3g Procedura di notifica preliminare e di preavviso

¹ Chi intende costruire un nuovo impianto deve notificare preliminarmente il proprio progetto alla società nazionale di rete. La notifica preliminare deve contenere in particolare:

- a. la documentazione prevista nelle appendici 1.1 a 1.5, in cui deve essere indicata in particolare l'attribuzione del progetto a un impianto di riferimento;
- b. per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti esistenti, le indicazioni di cui all'articolo 3a;
- c. la probabile data della messa in esercizio.

² Il promotore del progetto deve presentare una richiesta alla società nazionale di rete entro i termini previsti nelle appendici 1.1 a 1.5. La documentazione concernente la richiesta deve contenere le indicazioni previste nelle appendici 1.1 a 1.5.

³ La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante secondo l'articolo 3h capoverso 2 al momento del preavviso, si situa

entro la somma massima dei supplementi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge oppure nella progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge. Fa stato il momento in cui la notifica completa è pervenuta. La società nazionale di rete comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante preavviso vincolante.

⁴ Il richiedente deve mettere in funzione l'impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1 a 1.5.

⁵ Se non rispetta i termini di cui ai capoversi 2 e 4, il carattere vincolante del preavviso decade.

Sezione 3: Supplemento per il ritiro di elettricità

Art. 3h Fissazione, prelievo e pagamento del supplemento

¹ L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento per i costi non coperti ai sensi dell'articolo 15b capoverso 1 lettera a sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. A tal fine, tiene conto sia della quota che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato della remunerazione dovuta dal produttore in base all'articolo 7a della legge (spese scoperte), sia dei costi di esecuzione.

² Il prezzo di mercato corrisponde al corso (prezzo spot) medio giornaliero dell'elettricità nelle contrattazioni di borsa nell'area di mercato Svizzera. Esso viene fissato e pubblicato trimestralmente dall'Ufficio federale.

³ La società nazionale di rete preleva il supplemento trimestralmente presso i gestori di rete.

⁴ Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 20 OAEI versa trimestralmente la remunerazione ai produttori. La remunerazione si basa sul prezzo di costo dell'impianto di riferimento secondo le appendici 1.1 a 1.5. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3i non sono sufficienti a pagare le remunerazioni dovute, durante l'anno viene versata una percentuale del pagamento. Il saldo sarà versato nel corso dell'anno successivo.

Art. 3i Fondo alimentato dai supplementi

¹ La società nazionale di rete tiene un conto separato per i supplementi di cui all'articolo 3h capoverso 1.

² Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato sul mercato. Non sono ammessi investimenti.

Sezione 4: Obblighi di notifica, rendiconto

Art. 3j Obblighi di notifica

¹ I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge devono notificare tempestivamente al responsabile del gruppo di bilancio segnatamente quanto segue:

- a. la messa in esercizio e la disattivazione di un impianto;
- b. i dati di cui all'articolo 3b.

² Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente quanto segue:

- a. l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ritirata per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di prestazione;
- b. le remunerazioni pagate ai produttori per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di prestazione.

³ I gestori di rete devono notificare alla società nazionale di rete segnatamente quanto segue:

- a. l'elettricità fornita ai consumatori finali;
- b. l'elettricità per cui i grandi consumatori ai sensi dell'articolo 15b capoverso 3 della legge non devono pagare un supplemento.

Art. 3k Rendiconto

La società nazionale di rete deve rendere conto all'Ufficio federale segnatamente su:

- a. i dati di cui all'articolo 3j;
- b. l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 3i.

Sezione 5: Pubbliche gare

Art. 4 Bandi di gara

¹ L'Ufficio federale indice ogni anno pubbliche gare per la realizzazione di misure di efficienza temporanee cui partecipano istituzioni private o pubbliche responsabili di programmi di efficienza.

² Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, le emissioni di CO₂ o il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell'economia e dei servizi e raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

³ Vengono prese in considerazione le richieste di contributi per i progetti con il miglior rapporto costi-benefici.

⁴ Per la valutazione delle richieste, il Dipartimento incarica una commissione consultiva e può far capo a periti.

⁵ L'Ufficio federale può far capo a organizzazioni private ai fini dell'attuazione.

Art. 5 Fissazione del supplemento per il finanziamento dei costi di cui all'articolo 15*b* capoverso 1 lettera b della legge

¹ L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento destinato al finanziamento dei costi ai sensi dell'articolo 15*b* capoverso 1 lettera b, riscosso sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. A tal fine, tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi per i progetti e dei costi di esecuzione sopportati dalle organizzazioni private.

² La società nazionale di rete preleva trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

³ Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato sul mercato. Non sono ammessi investimenti.

Art. 5a - 5c

Abrogati

Capitolo 2b: Entrata e uscita dal modello dell'immissione previsto dall'articolo 7a della legge

Art. 6

¹ Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e remunerare, a partire dall'inizio di un anno civile, l'elettricità prodotta dai produttori di cui all'articolo 7*b* capoverso 1 della legge che passano al modello dell'immissione di cui all'articolo 7*a*. Il produttore interessato notifica il passaggio al gruppo di bilancio con almeno un mese di anticipo.

² I produttori di cui all'articolo 7*a* della legge possono uscire dal modello dell'immissione per la fine di un anno civile e con un mese di preavviso.

³ La remunerazione dovuta per gli impianti di cui al capoverso 1 si basa sul prezzo di costo valido nell'anno di costruzione.

*Titolo prima dell'art. 11a***Capitolo 3a: Edifici****Art. 11a**

¹ Le disposizioni che i Cantoni devono emanare in virtù dell'articolo 9 capoverso 3 della legge si ispirano a esigenze armonizzate tra i Cantoni stessi.

² Nel limite del possibile, i Cantoni devono armonizzare tra loro e con la Confederazione le convenzioni sugli obiettivi concluse con i grandi consumatori.

³ Se una convenzione sugli obiettivi con un grande consumatore soddisfa la Direttiva del... sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO₂, o se un grande consumatore si impegna nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO₂ conformemente alla legge sul CO₂, l'Ufficio federale effettua gli audit e il monitoraggio.

⁴ Per rinnovamenti essenziali ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d della legge s'intende in particolare:

- a. il risanamento completo del sistema di riscaldamento e dell'impianto per l'acqua calda;
- b. gli interventi di risanamento energetico sulle reti di teleriscaldamento a conteggio per singolo edificio, nell'ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.

*Titolo prima dell'art. 12***Capitolo 4: Promozione e garanzie contro i rischi***Titolo prima dell'art. 17a***Sezione 2a: Garanzie contro i rischi****Art. 17a** Principio

¹ Gli impianti per lo sfruttamento della geotermia per i quali viene chiesta una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi devono soddisfare le esigenze definite nell'appendice 1.6.

² Il pagamento garantito da una fideiussione deve essere effettuato se i lavori di carotaggio e di prova previsti dall'appendice 1.6 vengono valutati come successo parziale o come insuccesso.

³ L'Ufficio federale è incaricato di definire esigenze minime specifiche mediante direttiva.

Art. 17b Procedura, obblighi di notifica

¹ Per ottenere una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, il richiedente deve fare richiesta alla società nazionale di rete. La richiesta deve essere corredata della documentazione menzionata nell'appendice 1.6.

² L'Ufficio federale incarica un gruppo di esperti di allestire una perizia in merito alla richiesta all'attenzione della società nazionale di rete e di seguire il progetto. I compiti del gruppo di esperti sono definiti dall'appendice 1.6.

³ Per il resto, la procedura si basa sull'appendice 1.6.

⁴ La società nazionale di rete deve notificare all'Ufficio federale le richieste di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, gli obblighi e le perdite risultanti dalle fideiussioni e gli impianti realizzati.

Art. 17c Supplemento per le perdite risultanti dalle fideiussioni

¹ L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento per le perdite risultanti dalle fideiussioni ai sensi dell'articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge, riscosso sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. A tal fine, tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia.

² La società nazionale di rete preleva trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

³ Essa tiene un conto separato per i supplementi. ² Le risorse finanziarie disponibili devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato sul mercato, ma non si possono effettuare investimenti.

Art. 21 cpv. 1

¹ I Cantoni eseguono, con il sostegno dell'Ufficio federale, l'articolo 11a.

Art. 22 cpv. 1 e 2

¹ L'Ufficio federale controlla se l'etichettatura dell'elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi e gli impianti e apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini per campionatura ed esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

² L'Ufficio federale è autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità e il controllo delle condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi degli articoli 2 a 3k.

Art. 26 cpv. 1

Abrogato

Art. 28 lett. e - h

È punito secondo l'articolo 28 LENE chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- e. viola le prescrizioni relative alla prova dell'origine (artt. 1*d* e 1*f*);
- f. nell'ambito della procedura di notifica preliminare e di preavviso, fornisce in modo inesatto o incompleto indicazioni essenziali per la valutazione della richiesta (artt. 3*g* e 17*b*);
- g. viola gli obblighi di pagamento (art. 3*h*);
- h. viola gli obblighi di notifica o di rendiconto (art. 3*j* seg. e art. 17*b* cpv. 4).

Art. 28a Modifica delle appendici 1.1 a 1.6

Il Dipartimento può adeguare le appendici 1.1 – 1.6 all'evoluzione della tecnica e dell'economia.

Art. 28b Disposizione transitoria

¹ Gli articoli 1 lettere a - f e h nonché gli articoli 2 - 5, 5*a* capoverso 1, 5*b* e 5*c* dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998³ e gli articoli 2 e 3*h* - *k* della presente ordinanza si applicano per analogia ai contratti in essere ai sensi dell'articolo 28*a* capoverso 1 della legge.

² Diverse piccole centrali idroelettriche di un produttore che formano un'unità economica e geografica, sono considerate un solo impianto.

³ Per i contratti in essere relativi a nuovi impianti, stipulati dopo il 31 dicembre 2005, fanno stato le condizioni di raccordo previste all'articolo 7*a* della legge.

⁴ L'Ufficio federale fissa il supplemento sui costi di trasferimento delle reti ad alta tensione ai sensi dell'articolo 3*h* capoverso 1 la prima volta tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

II

Le appendici 1.1 e 1.2 sono ora numerate come appendice 2.1 e appendice 2.2.

III

Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 1.1 a 1.6 e 2.3 come da allegato.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.

³ RU 1999 207

² L'appendice 2.3 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Appendice I.1
(artt. 3, 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica. Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d'acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, i punti di immissione, le stazioni di comando. Le centrali di dotazione sono considerate impianti autonomi.

1.2 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se:

- a. rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento; oppure
- b. è stato disattivato precedentemente al 1° gennaio 2006 e alla riattivazione aumenta la produzione di elettricità almeno del 10 per cento.

2 Categorie

Le categorie sono integrate nel calcolo in base al numero 3.

3 Calcolo della remunerazione

3.1 La remunerazione è composta di una remunerazione di base e di bonus. Possono essere applicabili diversi bonus.

3.2 L'ammontare della remunerazione di base è stabilito in proporzione al rapporto tra la prestazione equivalente dell'impianto e la classe di prestazione corrispondente. Esempio di calcolo della remunerazione di base: prestazione equivalente dell'impianto di 18 kW = 10 kW a 28 centesimi/kWh + (più) 8 kW a 20 centesimi/kWh \therefore (diviso) 18 kW = 24,4 centesimi/kWh.

La prestazione equivalente corrisponde al quoziente dell'energia elettrica da ritirare nell'anno civile in questione espressa in kWh per la somma delle ore dell'anno civile in questione senza le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione. Esempio di calcolo della prestazione equivalente: potenza installata = 100 kW_{el}; quantità di elettricità immessa: 540'000 kWh \rightarrow 540'000 kWh: 8760 ore = 61,6 kW.

3.3 Rimunerazione di base per classe di prestazione:

Classe di prestazione	Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤10kW	28
≤50kW	20
≤300kW	13
≤1MW	8
≤10MW	5

3.4 Bonus secondo i livelli di pressione: L'ammontare della remunerazione di base è stabilito in proporzione al rapporto tra la prestazione equivalente dell'impianto e la classe di prestazione corrispondente. Esempio di calcolo del bonus secondo i livelli di pressione: Altezza lorda del dislivello sfruttato = 6 m 5m a 5,5 centesimi/kWh + (più) 1m a 3 centesimi/kWh ./ (diviso) 6 m = 5,1 centesimi/kWh.

3.5 Bonus secondo i livelli di pressione per classi di dislivello:

Classe di dislivello (m)	Bonus (cent./kWh)
≤5	5,5
≤10	3
≤20	2
≤50	1,5
≤100	1
≤250	0,5
>250	0

3.6 Bonus per la sistemazione dei corsi d'acqua: se la quota destinata alla sistemazione dei corsi d'acqua (condotte forzate incluse) secondo lo stato attuale della tecnica corrisponde almeno al 30 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, viene concesso un bonus scalare secondo le classi di prestazione. Le centrali di dotazione non hanno diritto a questo bonus.

3.7 Bonus per la sistemazione di corsi d'acqua per classe di prestazione:

Classe di prestazione	Bonus per sistemazione corsi d'acqua (cent./kWh)
≤10 kW	6
≤50 kW	4
≤300 kW	3
≤1 MW	2,5
≤10 MW	1,5

3.8 Le tariffe effettivamente applicabili vengono calcolate per ogni anno civile sulla base della produzione lorda di elettricità ai sensi del numero 3.2.

3.9 La remunerazione massima, bonus inclusi, ammonta a 35 centesimi/kWh.

4 Riduzione annua e durata della remunerazione

- 4.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- 4.2 L'ammortamento e la remunerazione durano al massimo 25 anni.

5 Procedura di notifica e di preavviso

La procedura di notifica e di preavviso si articola in tre tappe:

5.1 Notifica preliminare

La notifica preliminare deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. consenso dei proprietari fondiari;
- b. prestazione meccanica media lorda;
- c. produzione lorda di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
- d. altezza lorda del salto sfruttato, in m;
- e. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di centrale;
- f. prevista data di messa in esercizio;
- g. per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre sulla produzione negli ultimi cinque anni d'esercizio completi nonché il conteggio dei costi di investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento;
- h. la data di disattivazione per gli impianti disattivati;
- i. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alla sistemazione dei corsi d'acqua (condotte forzate incluse).

5.2 Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione, concessione;
- b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1;
- c. prevista data di messa in esercizio;

5.3 Messa in esercizio

La documentazione per la messa in esercizio deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica e deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. data di messa in esercizio;
- b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

6 Dati dell'impianto

Il gestore dell'impianto deve fornire all'Ufficio federale i seguenti dati:

- a. tipo di impianto (descrizione particolareggiata);
- b. prestazione meccanica media lorda;
- c. altezza lorda del salto sfruttato, in m;
- d. data di messa in esercizio; data di disattivazione;
- e. potenza elettrica installata (kW_{el});
- f. produzione lorda di elettricità (in kWh) riferita all'anno civile;
- g. investimenti specifici (fr./kWh_{el})
- h. tariffe fatturate per l'elettricità (centesimi/kWh);
- i. ammontare dei bonus accordati.

Appendice 1.2
(artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la remunerazione, i sottocampi, che appartengono a diverse categorie di impianti di cui al numero 2 sono considerati impianti autonomi.

1.2 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1. Impianti isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione. Esempi: impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2. Impianti annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità. Esempi: pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole

2.3. Impianti integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione. Esempi: moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.

3 Calcolo della remunerazione

3.1 La remunerazione è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di prestazione	Rimunerazione (cent./kWh)
Impianti isolati	≤10kW	59
	≤30kW	53
	≤100kW	50
	>100kW	46
Impianti annessi	≤10kW	72
	≤30kW	66
	≤100kW	56
	>100kW	50
Impianti integrati	≤10kW	98
	≤30kW	88
	≤100kW	72
	>100kW	66

3.2 La remunerazione per gli impianti con potenza nominale > 10 kW viene calcolata in proporzione attraverso le classi di prestazione.

3.3 Per classificare gli impianti nelle diverse classi di prestazione ci si può anche basare, invece che sulla potenza AC, sulla potenza DC ridotta del 10 per cento.

4 Riduzione annua e durata della remunerazione

4.1 A partire dal 2009, i tassi di remunerazione di cui ai punti 3.1 e 3.2 diminuiscono del 5 per cento l'anno.

4.2 L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

5 Procedura di notifica e di preavviso

La procedura di notifica e di preavviso si articola in tre tappe:

5.1 Notifica preliminare

La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. categoria dell'impianto;
- b. potenza nominale;
- c. produzione annua proiettata;
- d. consenso dei proprietari fondiari;
- e. prevista data della messa in esercizio;

- f. per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre sulla produzione negli ultimi cinque anni d'esercizio completi nonché il conteggio dei costi di investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.

5.2 Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione eventualmente necessaria;
- b. possibilità di allacciamento alla rete;
- c. tipo di impianto (descrizione tecnica dettagliata);
- d. prevista data di messa in esercizio.

5.3 Messa in esercizio

Per gli impianti integrati, la documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro nove mesi dalla notifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data della messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo;
- c. eventuali modifiche delle indicazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2.

6 Dati dell'impianto

Il gestore dell'impianto è tenuto a notificare ogni anno all'Ufficio federale la produzione di elettricità del trascorso anno civile.

Appendice 1.3
(artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per l'energia eolica

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

1.2 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento.

2 Categorie

Le categorie sono integrate nel calcolo di cui al numero 3.

3 Calcolo della remunerazione

3.1 Per cinque anni a partire dalla data della regolare messa in esercizio, la remunerazione per l'elettricità prodotta da impianti ad energia eolica (aerogeneratori) ammonta a 23 centesimi/kWh.

3.2 Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità negli ultimi cinque anni di esercizio completi (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento dell'impianto ai sensi del numero 3.3 nel modo seguente:

- a. se il reddito effettivo raggiunge o supera il 150 per cento del reddito di riferimento, la remunerazione viene subito ridotta a 15 centesimi/kWh fino alla fine del periodo di remunerazione;
- b. se il reddito effettivo è inferiore al 150 per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di 23 centesimi/kWh viene prolungato di due mesi ogni 75 millesimi di differenza tra il reddito effettivo e il reddito di riferimento. In seguito la remunerazione è ridotta a 15 centesimi/kWh fino alla fine del periodo di remunerazione. L'Ufficio federale è incaricato di disciplinare il calcolo dettagliato del reddito di riferimento mediante direttiva.

- 3.3 I tassi di remunerazione previsti ai punti 3.1 e 3.2 vengono aumentati di 6 centesimi/kWh per gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) con una potenza nominale $\leq 500\text{kW}$.

Gli impianti con potenza nominale $P > 500\text{kW}$ ricevono un bonus che viene ridotto del fattore $500\text{kW} / P$ [kW]. Esempio: un impianto con una potenza nominale di 850kW riceve una remunerazione aumentata di $500/850 \cdot 6$ centesimi/kWh = di 3,53 centesimi/kWh.

- 3.4 I tassi di remunerazione previsti ai punti 3.1 e 3.2 vengono aumentati di 2 centesimi/kWh per gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) situati a un'altitudine superiore ai 1700 metri sul livello del mare.

4 Riduzione annua e durata della remunerazione

- 4.1 A partire dal 2013, i tassi di remunerazione per i nuovi impianti, previsti ai punti 3.1 e 3.2, diminuiscono ogni anno dello 0,5 per cento.
- 4.2 L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

5 Procedura di notifica e di preavviso

La procedura di notifica e di preavviso si articola in tre tappe:

5.1 Notifica preliminare

La notifica preliminare deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. ubicazione dell'impianto;
- b. consenso dei proprietari fondiari;
- c. potenza nominale;
- d. produzione annua preventivata;
- e. prevista data di messa in esercizio;
- f. per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre di produzione negli ultimi cinque anni d'esercizio completi nonché il conteggio dei costi di investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.

5.2 Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro cinque anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. prevista data di messa in esercizio;

5.3 Messa in esercizio

La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. designazione del tipo di impianto;
- b. potenza elettrica nominale;
- c. altezza del mozzo;
- d. equipaggiamenti supplementari, ad es. riscaldamento delle pale del rotore;
- e. data della messa in esercizio.

6 Dati dell'impianto

Il gestore dell'impianto è tenuto a notificare ogni anno all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'impianto per il trascorso anno civile:


- a. produzione mensile di elettricità;
- b. valori medi mensili relativi alla velocità del vento.

(art. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

1 Definizione degli impianti

- 1.1 Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio) e di una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia) e servono alla produzione di elettricità e calore.
- 1.2 Gli impianti geotermici non devono impiegare altri vettori energetici rinnovabili o fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.
- 1.3 Essi devono presentare il coefficiente di sfruttamento globale minimo previsto dal grafico seguente:



Il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata sulla sommità del foro di sonda.

Se il coefficiente di sfruttamento globale risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento o per due anni civili consecutivi inferiore di oltre il 10 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, il diritto alla remunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo per un anno civile.

1.4 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 25 per cento.

2 Calcolo della remunerazione

2.1 L'entità della remunerazione è determinata in funzione della potenza elettrica nominale P_{el} dell'impianto:

Classe di prestazione P_{el}	Rimunerazione (cent./kWh)
≤ 5 MW	28,0
≤ 10 MW	25,0
≤ 20 MW	19,0
> 20 MW	15,0

2.2 Per gli impianti con potenza nominale > 5 MW, la remunerazione viene calcolata in proporzione attraverso le classi di prestazione.

Esempio: un impianto con una potenza nominale di 12 MW riceve per i primi 5 MW una remunerazione di 28 centesimi/kWh, per i successivi 5 MW una remunerazione di 25 centesimi/kWh e per gli ultimi 2 MW una remunerazione di 19 centesimi/kWh; la remunerazione ammonta dunque a $5/12 \cdot 28 + 5/12 \cdot 25 + 2/12 \cdot 19 = 0,2525$ centesimi/kWh.

2.3 La remunerazione per gli impianti geotermici non comprende alcun bonus.

3 Riduzione annua e durata della remunerazione

3.1 A partire dal 2018, i tassi di remunerazione per i nuovi impianti, previsti ai punti 3.1 e 3.2, diminuiscono ogni anno dello 0,5 per cento.

3.2 L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

4 Procedura di notifica e di preavviso

La procedura di notifica e di preavviso si articola in tre tappe:

4.1 Notifica preliminare

La notifica preliminare deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- ubicazione dell'impianto;
- consenso dei proprietari fondiari;
- potenza elettrica e termica;
- produzione annua preventivata (elettrica e termica);
- sfruttamento del calore e consenso dei probabili acquirenti (utilizzatori del teleriscaldamento);
- mezzo di raffreddamento;
- prevista data di messa in esercizio;
- per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre di produzione negli ultimi cinque anni d'esercizio completi nonché il conteggio dei costi di

investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.

4.2 Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. licenza di costruzione;
- b. possibilità di allacciamento per l'energia elettrica e termica.

4.3 Messa in esercizio

La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro cinque anni dalla notifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. potenza elettrica installata;
- b. potenza geotermica alla sommità del foro di sonda;
- c. mezzo di raffreddamento e potenza di raffreddamento;
- d. sfruttamento termico del calore (potenza installata e quantità di energia);
- e. data di messa in esercizio.

5 **Dati dell'impianto**

Il gestore dell'impianto è tenuto a notificare ogni anno all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'impianto per il trascorso anno civile:

- a. produzione mensile di elettricità;
- b. calore sfruttato mensilmente.

Appendice 1.5
(artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

1 Definizione di biomassa

- 1.1 Biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa.
- 1.2 Piante energetiche: piante coltivate principalmente ai fini della produzione energetica.

2 Definizione degli impianti

- 2.1 Impianti di incenerimento dei rifiuti
Impianti per il riciclaggio termico di rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990⁴ (OTR).
- 2.2 Forni per l'incenerimento di fanghi
Impianti per il riciclaggio termico di fanghi risultanti dalla biomassa (fanghi di depurazione, di cartiera, dell'industria alimentare).
- 2.3 Impianti a gas di depurazione e a gas di discarica
Impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica.
- 2.4 Altri impianti a biomassa
Qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, gli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa consistono in un processo a più stadi. Questo processo comprende in particolare
- il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;
 - il primo stadio di conversione (conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisiochimici o biologici);
 - il secondo stadio di conversione (conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto ad abbinamento forza-calore);

⁴ RU 814.600

d. posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

3 Impianti di incenerimento dei rifiuti

3.1 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, il coefficiente di sfruttamento dell'elettricità aumenta almeno del 25 per cento e il coefficiente di sfruttamento del calore rimane almeno uguale.


3.2 Quota rinnovabile

il 50 per cento dell'energia prodotta viene computato come rinnovabile.

3.3 Esigenze energetiche

Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve essere superato conformemente al grafico seguente:

(Legende Grafik) Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale



Se il coefficiente di sfruttamento del calore risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento o per due anni civili consecutivi inferiore al coefficiente richiesto in regime normale, il diritto alla remunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo per un anno civile.

I coefficienti di sfruttamento vengono sempre definiti su un anno civile completo.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per l'input di energia immesso nella caldaia (rifiuti + combustibili aggiuntivi). Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e con i parametri del vapore.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di calore sfruttato (determinata mediante misurazione) viene divisa per l'input di energia immesso nella caldaia (rifiuti + combustibili aggiuntivi). Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e con i parametri relativi al vapore.

3.4 Rimunerazione

La remunerazione è calcolata applicando la formula seguente:

rimunerazione = 2 * prezzo di costo dell'elettricità – prezzo di mercato

La remunerazione viene fissata ogni anno per l'anno successivo sulla base dei valori medi annuali dell'anno precedente.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Prezzo di costo dell'elettricità (cent./kWh)
0%	10
60%	12.5

Il prezzo di costo dell'elettricità per altri coefficienti di sfruttamento del calore viene dedotto per interpolazione lineare dai valori riportati sopra nella tabella.

3.5 Riduzione annua e durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

3.6 Incenerimento di legname di scarto negli impianti di incenerimento dei rifiuti

Se in un impianto di incenerimento dei rifiuti viene addotto almeno il 5 per cento di legname aggiuntivo (riferito all'input dei rifiuti), l'impianto riceve la remunerazione prevista per gli altri impianti a biomassa per l'elettricità prodotta a partire dal legno, sempreché soddisfatti le esigenze minime per i processi di evaporazione definite per gli altri impianti a biomassa.

3.7 Procedura di notifica e di preavviso

Notifica preliminare

La notifica preliminare deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. progetto preliminare con descrizione del modo in cui saranno adempite le condizioni previste per i nuovi impianti e quelle relative al coefficiente di sfruttamento globale dell'energia;
- b. potenza elettrica installata prevista (kW_{el});
- c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) riferita a un anno civile;
- d. prevista data di messa in esercizio.

Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. licenza di costruzione;
- b. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica preliminare;
- c. prevista data di messa in esercizio.

Messa in esercizio

La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica;
- b. data di messa in esercizio.

3.8 Dati dell'impianto

Il gestore dell'impianto è tenuto a notificare ogni anno all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'impianto per il trascorso anno civile.

- a. data di messa in esercizio; data di disattivazione;
- b. potenza elettrica installata (kWel);
- c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) riferita all'anno civile.

4 Forni per l'incenerimento di fanghi

4.1 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, il coefficiente di sfruttamento dell'elettricità aumenta almeno del 25 per cento e l'indice di sfruttamento del calore rimane almeno uguale.

4.2 Esigenze relative ai fanghi e all'incenerimento

Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati o fanghi essiccati mediante energie rinnovabili.

Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto energie rinnovabili.

4.3 Esigenze energetiche

Fanno stato le esigenze di cui al numero 3.3.

4.4 Rimunerazione

La remunerazione viene fissata ogni anno per l'anno successivo sulla base dei valori medi annuali dell'anno precedente.

Coefficiente di sfruttamento del calore	Rimunerazione (cent./kWh)
0%	10
60%	12,5

Il prezzo di costo dell'elettricità per altri coefficienti di sfruttamento del calore viene dedotto per interpolazione lineare dai valori riportati sopra.

4.5 Riduzione annua e durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

4.6 Procedura di notifica e di preavviso

Fanno stato le esigenze di cui al numero 3.7.

4.7 Dati dell'impianto

Fanno stato le esigenze di cui al numero 3.8.

5 Gas di depurazione e gas di scarica


5.1 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 25 per cento.

5.2 Esigenze energetiche

In regime normale, il riscaldamento della torre di putrefazione deve effettuarsi mediante calore di recupero.

La centrale termoelettrica combinata deve superare un coefficiente di efficienza elettrica minimo conformemente al seguente diagramma:



Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore relative al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite

all'allegato 2, numero 82 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁵ contro l'inquinamento atmosferico (OIAI).

5.3 L'Ufficio federale può imporre ulteriori esigenze ecologiche per quanto riguarda lo sfruttamento energetico di cosubstrati.

5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione

La remunerazione è calcolata applicando la formula seguente:

rimunerazione in centesimi/kWh = $193,29 \cdot x^{-0.2012}$ (x = numero di equivalenti abitante dell'impianto di depurazione delle acque reflue)

La remunerazione massima ammonta a 30 centesimi/kWh.

5.5 Rimunerazione per il gas di scarica

La remunerazione è calcolata applicando la formula seguente:

rimunerazione in centesimi/kWh = $60,673 \cdot x^{-0.2853}$ (x = potenza elettrica della centrale termoelettrica combinata)

La remunerazione massima ammonta a 20 centesimi/kWh.

5.6 Riduzione annua e durata della remunerazione

I tassi di remunerazione per i nuovi impianti diminuiscono ogni anno dell'1 per cento a partire dal 2009.

L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

5.7 Procedura di notifica e di preavviso

Notifica preliminare

La notifica preliminare deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. progetto preliminare con descrizione del modo in cui saranno adempite le condizioni relative ai nuovi impianti nonché le esigenze relative alla centrale termoelettrica combinata e (solo per gli impianti di depurazione delle acque reflue) al riscaldamento della torre di putrefazione;
- b. potenza elettrica installata prevista (kWel);
- c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) riferita a un anno civile;
- d. data prevista della messa in esercizio;

Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. licenza di costruzione;
- b. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica preliminare;

Messa in esercizio

⁵ RS 814.318.142.1

La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. eventuali modifiche delle indicazioni rispetto alla notifica;
- b. data di messa in esercizio.

5.8 Dati dell'impianto

Il gestore dell'impianto è tenuto a notificare ogni anno all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'impianto per il trascorso anno civile:

- a. data di messa in esercizio; data di disattivazione;
- b. potenza elettrica installata (kW_{el});
- c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) riferita all'anno civile.

6 Altri impianti a biomassa

6.1 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, mantenendo al medesimo livello il coefficiente di sfruttamento del calore

- a. nei processi di evaporazione:
aumenta il coefficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento;
- b. negli altri impianti ad abbinamento forza-calore:
aumenta la produzione di elettricità almeno del 30 per cento.

6.2 Esigenze minime generali

- a. Biomassa ammessa
 1. piante e parti di piante;
 2. vettori energetici prodotti a partire da piante o parti di piante, i cui elementi e prodotti intermedi sono stati tutti prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1;
 3. rifiuti e sottoprodotti di origine vegetale e animale;
 4. rifiuti organici delle economie domestiche, dell'artigianato e dei servizi e dell'industria alimentare;
 5. gas e liquidi prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1 mediante fermentazione, gassificazione o pirolisi, nonché i prodotti secondari e sottoprodotti che ne derivano;
 6. alcoli prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1, i cui elementi, prodotti intermedi, prodotti secondari e sottoprodotti sono stati prodotti a partire da biomassa ai sensi del numero 1.1;
 7. legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, imballaggi o mobili in legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere, sempreché non si tratti di rifiuti problematici ai sensi dell'allegato

- 5 numero 3 capoverso 2 lettera b OIAI o di rifiuti che per altri motivi non sono ammessi come biomassa per questa categoria di impianto;
8. gas prodotto da legname di scarto;
 9. rifiuti vaganti provenienti dalla cura dei corsi d'acqua o dalla manutenzione e pulizia delle rive;
 10. biogas prodotto mediante fermentazione anaerobica, sempre che per la fermentazione non vengano impiegate sostanze di cui alla lettera b.
- b. Biomassa non ammessa
1. combustibili fossili nonché relativi prodotti secondari e sottoprodotti;
 2. torba;
 3. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, nonché analoghi rifiuti che vengono riciclati in impianti di incenerimento;
 4. legname di scarto problematico ai sensi dell'allegato 5 numero 3 capoverso 2 lettera b OIAI;
 5. carta, pasta di carta, cartone;
 6. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua;
 7. tessili;
 8. sottoprodotti di origine animale di categoria 1 ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del 23 giugno 2004⁶ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
 9. gas di discarica;
 10. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque.

6.3 Esigenze energetiche minime


Se il coefficiente di sfruttamento termico risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento o per due anni civili consecutivi inferiore al coefficiente richiesto in regime normale, il diritto alla remunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo per un anno civile.

I coefficienti di sfruttamento vengono sempre definiti su un anno civile completo.

a. Processi di evaporazione

1. I processi di evaporazione, e in particolare il ciclo termodinamico di Rankine, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere il coefficiente di sfruttamento globale minimo illustrato nel grafico seguente:

⁶ RS 916.441.22



2. Il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce al livello di riscaldamento inferiore H_u della materia impiegata. Per “calore sfruttato” si intende soltanto il calore utilizzato esternamente (vale a dire senza proprio uso dell’impianto per la produzione di energia), ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge.
 - b. Altri impianti ad abbinamento forza-calore, in particolare centrali termoelettriche combinate, (micro)turbine a gas, cellule a combustibile e motori Stirling:
 1. impianti che riciclano in prevalenza rifiuti, sostanze residue, concime aziendale e resti del raccolto di origine biogena:
 - coefficiente di efficienza elettrica dell’impianto ad abbinamento forza-calore ai sensi del numero 5.2;
 - quota (del calore lordo prodotto) utilizzata esternamente (vale a dire senza proprio uso dell’impianto per la produzione di energia): 10 per cento;
 2. altri impianti:
 - coefficiente di efficienza elettrica dell’impianto ad abbinamento forza-calore ai sensi del numero 5.2;
 - quota (del calore lordo prodotto) utilizzata esternamente (vale a dire senza proprio uso dell’impianto per la produzione di energia): 50 per cento.

6.4 Esigenze ecologiche minime

L’Ufficio federale può disciplinare le esigenze ecologiche minime mediante direttiva.

6.5 Calcolo della remunerazione

- a. La prestazione equivalente determinante per la fissazione della remunerazione corrisponde al quoziente dell’energia elettrica da ritirare nell’anno civile in questione espressa in kWh per la somma delle ore dell’anno civile in questione senza le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione. Esempio di calcolo

della prestazione equivalente: potenza installata = 100 kW_{el}; quantità di elettricità immessa: 540'000 kWh → 540'000 kWh: 8760 ore = 61,6 kW.

- b. La produzione lorda di elettricità immessa è determinante per il calcolo della prestazione equivalente, la quale a sua volta serve per calcolare la remunerazione di base. Il fabbisogno di elettricità proprio dell'impianto è considerato nei tassi di remunerazione.
- c. L'ammontare della remunerazione di base è stabilito in proporzione al rapporto tra la prestazione equivalente dell'impianto e la classe di prestazione corrispondente. Esempio di calcolo per la determinazione dell'ammontare della remunerazione di base: prestazione equivalente dell'impianto = 61,6 kW → 50 kW a 24 centesimi/kWh + (più) 11,6 kW a 21,5 centesimi/kWh ./ (diviso) 61,6 kW = 23,5 centesimi/kWh.
- d. Rimunerazione di base per classe di prestazione:

Classe di prestazione	Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤50kW	24
≤100kW	21,5
≤500kW	19
≤5MW	16
>5MW	15

- e. bonus per legna naturale proveniente da residui di attività selvicolturali, dal taglio del bosco ceduo e da tagli di conversione: al massimo 3 centesimi/kWh; l'ammontare del bonus dipende dalla relativa quota sulla quantità totale del combustibile impiegato (rispetto alla massa fresca).
- f. Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:
 - 1. vengono impiegati concimi aziendali (letame e stallatico proveniente dall'allevamento), resti del raccolto e sostanze residue o eccedenze e prodotti agricoli declassati; e
 - 2. la quota di cosubstrati e piante energetiche non agricoli non supera il 20 per cento (rispetto alla massa fresca) e la quota di piante energetiche non supera il 10 per cento (rispetto alla massa fresca).
- g. L'ammontare del bonus per la biomassa agricola è stabilito in proporzione al rapporto tra la prestazione equivalente dell'impianto e la classe di prestazione corrispondente.
- h. Bonus per la biomassa agricola per classe di prestazione:

Classe di prestazione	Bonus agricolo (cent./kWh)
≤50kW	15
≤100kW	13,5
≤500kW	11
≤5MW	6
>5MW	0

- i. I bonus accordati in base alle lettere e e f non sono cumulabili.
- j. Per gli altri impianti ad abbinamento forza-calore ai sensi del numero 6.3 lettera b è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus per abbinamento forza-calore) di 1 centesimo/kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 10 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore).

6.6 Riduzione annua e durata della remunerazione

- a. La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- b. L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

6.7 Procedura di notifica e di preavviso

La procedura di notifica preliminare e di preavviso si articola in tre tappe:

1. Notifica preliminare

La notifica preliminare deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. consenso del proprietario fondiario;
- b. potenza nominale elettrica e termica;
- c. produzione lorda di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
- d. produzione lorda di calore prevista, in kWh per anno civile;
- e. tipo e quantità di cariche previste per lo sfruttamento energetico;
- f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del sottoprodotto;
- g. per i processi di evaporazione: il coefficiente di sfruttamento annuo previsto per l'elettricità e il calore utilizzato esternamente;
- h. per gli altri impianti ad abbinamento forza-calore: il coefficiente di efficienza elettrico e termico secondo la scheda dati e la quota di calore utilizzato esternamente (rispetto alla produzione lorda di calore);
- i. data prevista della messa in esercizio;
- j. per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre sulla produzione negli ultimi cinque anni d'esercizio completi nonché il conteggio dei costi di investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.

2. Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. licenza di costruzione;
- b. conferma o eventuali modifiche delle indicazioni di cui al numero 6.7;
- c. business plan con calcolo dei costi preventivati.

3. Messa in esercizio

La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla notifica e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. conferma o eventuali modifiche delle indicazioni di cui al numero 6.7;
- b. data di messa in esercizio.

6.8 Dati dell'impianto

Il gestore dell'impianto è tenuto a notificare ogni anno all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'impianto per il trascorso anno civile:


- a. data di messa in esercizio; data di disattivazione;
- b. dati sulle cariche e sull'energia: cariche (tipo e quantità), sottoprodotto (tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio);
- c. coefficiente di efficienza elettrica e termica dell'impianto ad abbinamento forza-calore;
- d. ore a pieno regime e ore sottoregime;
- e. produzione lorda di elettricità (kWh) riferita all'anno civile;
- f. produzione lorda di calore (kWh) riferita all'anno civile;
- g. la quota di calore utilizzato esternamente.

Appendice 1.6
(artt. 17a, 17b)

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

1 Esigenze minime per gli impianti geotermici

- 1.1 Gli impianti geotermici devono presentare il coefficiente di sfruttamento globale minimo previsto dal grafico seguente:



L'indice di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata sulla sommità del foro di sonda.

Se l'indice di sfruttamento globale risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento o per due anni civili consecutivi inferiore di oltre il 10 per cento all'indice richiesto in regime normale, il diritto alla remunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto l'indice di sfruttamento energetico globale minimo per un anno civile.

- 1.2 Nella media annua, gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento elettrico almeno dell'1,5 per cento.

L'indice di sfruttamento elettrico si riferisce all'energia misurata sulla sommità del foro di sonda.

- 1.3 Gli impianti geotermici non devono impiegare altri vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

2 Costi garantiti

- 2.1 La fideiussione a garanzia contro i rischi degli impianti geotermici copre al massimo il 50 per cento dei costi dei sondaggi e delle prove del progetto.

- 2.2 Possono essere conteggiate come costi dei sondaggi e delle prove le voci seguenti:
- a. preparazione e smantellamento del cantiere di perforazione;
 - b. costi di perforazione, comprese tubazioni e cementazione per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e sondaggio previste;
 - c. misurazioni del foro di sonda, strumentazione compresa;
 - d. prove di pompaggio;
 - e. stimolazione del serbatoio;
 - f. prove di circolazione;
 - g. analisi chimiche;
 - h. assistenza geologica.

3 Procedura

La procedura comprende le fasi seguenti:

- a. il richiedente inoltra la propria richiesta alla società nazionale di rete; la richiesta deve informare in particolare su:
 1. l'ubicazione dell'impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi;
 2. le proprietà pronosticate dell'acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
 3. la pronosticata capacità di estrazione, la temperatura e mineralizzazione del fluido e le ricerche su cui poggiano tali dati;
 4. la definizione dei criteri di successo, parziale successo o insuccesso per quanto riguarda la resa e la temperatura e mineralizzazione del fluido;
 5. il programma dettagliato delle perforazioni e delle prove;
 6. la potenza progettata dell'impianto e la produzione di energia (termica ed elettrica);
 7. l'utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di parziale successo;
 8. i previsti acquirenti di elettricità e calore in caso di successo e di parziale successo;
 9. la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso;
 10. la prevista forma giuridica e l'identità della società responsabile della gestione;
 11. il finanziamento del progetto nella fase delle perforazioni e delle prove, nella fase di ampliamento e nella fase di attivazione;
- b. la società nazionale di rete notifica l'inoltro della richiesta all'Ufficio federale;
- c. l'Ufficio federale designa un gruppo di esperti indipendente;
- d. il gruppo di esperti valuta la richiesta secondo il numero 4;

- e. la società nazionale di rete fornisce al richiedente un preavviso motivato riguardo alla concessione o al rifiuto di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi;
- f. la società nazionale di rete e il promotore del progetto definiscono in un contratto le condizioni della fideiussione;
- g. la società nazionale di rete notifica il contratto all'Ufficio federale;
- h. il promotore del progetto effettua le perforazioni e le prove sotto la sorveglianza dell'accompagnatore di progetto di cui al numero 4;
- i. al termine dei lavori, il gruppo di esperti valuta i risultati delle perforazioni e delle prove;
- j. la società nazionale di rete comunica al promotore del progetto il risultato della verifica, in particolare per quanto riguarda il successo, parziale successo o insuccesso del progetto, in un preavviso vincolante.

4 Gruppo di esperti

- 4.1 Il gruppo di esperti esamina e valuta la richiesta di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, e in particolare:
- la pronosticata capacità di estrazione, la temperatura e mineralizzazione del fluido;
 - il livello tecnico del programma di perforazione, stimolazione e prova;
 - la fattibilità del previsto sfruttamento dell'energia in caso di successo e di parziale successo.
- Se la documentazione inoltrata non consente di emettere un giudizio definitivo, il gruppo di esperti può esigere dal richiedente la presentazione di ulteriori documenti e informazioni.
- 4.2 Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della richiesta. In caso di valutazione positiva della richiesta, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido) e sull'ammontare della fideiussione concessa.
- 4.3 L'accompagnatore di progetto segue il progetto nella fase delle perforazioni e delle prove. Sorveglia le perforazioni, la stimolazione e le prove. Valuta i risultati delle prove e rende conto al gruppo di esperti. Il promotore del progetto accorda all'accompagnatore di progetto l'accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni necessari.
- 4.4 Il gruppo di esperti esamina e valuta i risultati delle prove dal profilo del successo, parziale successo o insuccesso.
- 4.5 Può far capo a ulteriori specialisti.

Appendice 2.3

(artt. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1, 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per la commercializzazione di lampade domestiche elettriche con raccordo alla rete (fonti di luce)**1. Campo d'applicazione**

- 1.1 Questa appendice si applica alle lampade domestiche elettriche con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti domestiche (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono commercializzate per un uso non domestico.
- 1.2 L'appendice non riguarda le seguenti lampade:
- a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);
 - b. le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W);
 - c. le lampade con riflettore;
 - d. le lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile;
 - e. le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d'onda dello spettro tra 400 e 800 lm);
 - f. le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è l'illuminazione. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta (ad es. in quanto pezzo di ricambio), si applica la presente appendice.

2. Esigenze per la commercializzazione

Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate unicamente se raggiungono almeno la classe di efficienza energetica E in base alla Direttiva 98/11/CE della Commissione europea del 27 gennaio 1998⁷ concernente l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade domestiche.

⁷ GU n. L 236 del 18.9.1996, pag. 36
Il testo della direttiva è ottenibile presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurigo.

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà delle lampade designate nel numero 1.1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50285.

4. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione della lampada;
- c. una dichiarazione secondo la quale la lampada in questione soddisfa i criteri di cui al numero 2;
- d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il produttore o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5. Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. una descrizione generale della lampada;
- b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, gruppi di montaggio e circuiti di commutazione;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
- d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2;
- e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
- f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6. Servizio di omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c) qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;

- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7. Indicazione del consumo d'energia e caratterizzazione

- 7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:
- a. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992⁸ concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
 - b. alla Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998⁹ di applicazione della Direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente l'etichettatura dell'energia delle lampade domestiche elettriche.
- 7.2 Chiunque commercializza lampade deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, ecc.).

8. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2008 al più tardi.

⁸ GU n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16

⁹ GU n. L 45 del 17.2.1994, pag. 1, modificata dalla Direttiva 2003/66/CE (GU n. L 170 del 9.7.2003, pag. 10)

Il testo della direttiva è ottenibile presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurigo.